

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4499

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, CHIAROMONTE, SERENI, OGNIBENE, ANGELINI, ANTONINI, BO,
GESSI NIVES, GOMBI, MAGNO, BECCASTRINI, MARRAS**

Presentata il 24 ottobre 1967

**Norme integrative alla legge 26 maggio 1965, n. 590,
per lo sviluppo della proprietà coltivatrice**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tema di politica agraria le forze democratiche del nostro paese formalmente concordano tutte nella scelta della proprietà coltivatrice come azienda fondamentale nel futuro assetto delle campagne italiane.

Le dichiarazioni ufficiali del governo e dei partiti di maggioranza non hanno mai rinnegato tale scelta anzi alcuni recenti provvedimenti legislativi, quali quelli sui patti agrari e sui mutui quarantennali, vengono ripetutamente citati a conferma della coerenza e persistenza delle posizioni governative.

Il partito comunista, sin dall'immediato dopoguerra, battendosi soprattutto per una riforma agraria generale, ha mostrato di essere, concretamente ed a fondo, impegnato per una politica di effettivo sviluppo dell'impresa a proprietà coltivatrice.

Per un tale sviluppo, oltre ad una radicale redistribuzione fondiaria che assicuri la proprietà delle terre a chi le lavora, a nostro parere, sono, tra l'altro, necessari: una limitazione del potere dei monopoli nelle campagne, una riforma delle federconsorzi che dia contenuto ed impulso alla cooperazione ed alle forme associative, una revisione degli accordi comunitari.

Ma, pur muovendoci con tenacia ed impegno per l'attuazione dei citati obiettivi di fon-

do, noi riteniamo che una appropriata legislazione la quale favorisca i coltivatori nello acquisto della terra possa contribuire all'avanzata di una linea rinnovatrice e riformatrice nelle campagne.

Purtroppo non risponde a questi requisiti la legge 26 maggio 1965 n. 590 per la concessione di mutui quarantennali ai coltivatori.

Ad oltre un anno dalla sua applicazione questa legge ha reso evidente non solo le sue insufficienze e deficienze ma soprattutto le sue conseguenze negative agli effetti di un organico e stabile sviluppo di nuova proprietà coltivatrice e di un rafforzamento di quella esistente.

Tralasciando i casi abnormi, ma non infrequenti, di finanziamenti per la formazione di vere e proprie aziende agrarie capitalistiche, l'entrata in vigore della legge ha avuto come primo risultato quello di una sensibile lievitazione del prezzo dei terreni (e con ciò un aumento dei canoni di fitto) riversando le provvidenze, finanziate dalla collettività nazionale, non tanto sul coltivatore acquirente quanto sul proprietario venditore. Il proprietario infatti ha venduto quello che ha voluto, a chi ha voluto, quando ha voluto, al prezzo (diretto o con « sottobanco ») che ha voluto.

Nessuna applicazione ha potuto avere la legge per lo sviluppo delle imprese cooperative

in zone di agricoltura avanzata alle quali tali forme erano tradizionalmente e particolarmente appropriate.

Nel Mezzogiorno poi, con l'esclusione dalle provvidenze per l'acquisto dei piccoli appezzamenti di terra da parte dei coltivatori insediati, la legge ha di fatto allontanato ogni prospettiva di smantellamento del « latifondo contadino ».

E a tali constatate conseguenze negative della legge che la presente proposta intende ovviare.

Col suo articolo 1 la nostra proposta estende le provvidenze della legge n. 590 del 1965 ai coltivatori di terreni di proprietà altrui, anche quando i terreni da acquistare non abbiano i requisiti voluti dall'articolo 1 della legge, cioè quelli di essere « idonei alla costituzione d'aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico ». La nostra norma favorisce la possibilità di passaggio di tutti i terreni nei quali sono insediati, sotto qualsiasi specie contrattuale, i coltivatori non proprietari. Pertanto consente di operare un salto di qualità ai coltivatori, i quali una volta divenuti proprietari hanno migliori prospettive di costituire quelle aziende efficienti che la legge postula. Senza una tale norma sarebbe preclusa ogni possibilità di ammodernamento e di sviluppo, specie nel Mezzogiorno, ad una miriade di aziende coltivatrici la cui inefficienza reddituale rimarrebbe aggravata sensibilmente dall'incidenza di una esosa rendita fondiaria.

Con l'articolo 2 si estendono alle cooperative di lavoratori agricoli le provvidenze per l'acquisto della terra ed il diritto di prelazione previsti dalla legge n. 590 del 1965.

Resta infatti incomprensibile il fatto che in una legge come la n. 590 del 1965 — che dovrebbe perseguire l'obiettivo di creare imprese tecnicamente ed economicamente efficienti nelle quali terra, lavoro, capitale, siano in una unica mano — si circoscriva, limitandolo, un simile obiettivo alla sola azienda familiare e si metta al bando l'azienda cooperativa di produzione (a proprietà comune o divisa) che questo obiettivo istituzionalmente è costretta a realizzare sia come dimensione aziendale sia come risultato reddituale che deve essere tale da garantire ai lavoratori associati quel minimo salariale che l'impresa salariale solo di rado riesce a raggiungere.

Ove una tale contraddizione non fosse sanata con le norme che noi proponiamo

la legge n. 590 del 1965 continuerebbe a rappresentare una grave involuzione sociale e produttiva rispetto alle precedenti disposizioni per la formazione della proprietà contadina.

Tali disposizioni, tutte, a datare da quella del 1948, prevedono parità di trattamento tra coltivatore singolo e cooperativa di lavoratori a proprietà e conduzione sia comuni che individuali.

Gli articoli 3 e 4 della nostra proposta di legge si prefiggono lo scopo di rendere operanti e convenienti per i contadini le norme della legge n. 590 del 1965 sottraendone l'attuazione allo arbitrio ed al perseguimento del massimo realizzo da parte del proprietario venditore. Per questa innanzi tutto occorre adottare un criterio sufficientemente rigido, anche se non automatico, per la determinazione del prezzo « congruo » dei terreni da vendere.

Ciò è realizzato (articolo 3) affidandone l'indicazione a quelle commissioni dell'equo canone (opportunamente integrate) che già sono investite per legge (12 giugno 1962 n. 567) del compito di determinare i canoni di fitto, dell'ammontare dei quali il prezzo « congruo » dei terreni, evidentemente, è funzione.

D'altra parte anche la fissazione di un prezzo della terra obiettivamente « congruo » non basta per assicurare un acquisto conveniente della terra da parte del coltivatore. Il proprietario infatti, ove non trovi abbastanza profittevole il prezzo congruo, può rifiutarsi di vendere la sua terra o può venderla esigendo solo formalmente il prezzo congruo e facendo pagare, a parte ed in aggiunta, il sovrapprezzo che ritiene di imporre.

Non è azzardato perciò affermare che in questa fase decisiva l'applicazione della legge è affidata alla volontà del proprietario venditore. Per ovviare a tale deformazione (e spesso demolizione) delle finalità dichiarate dalla legge, l'articolo 4 prevede che il proprietario il quale ha inizialmente notificato all'Ispettorato provinciale la sua decisione di vendere la terra a norma della legge n. 590 del 1965, sia in conseguenza di questa sua volontà liberamente espressa, impegnato ad osservare le condizioni di vendita (e con esse il prezzo « congruo ») la cui determinazione la legge demanda all'Ispettorato.

Qualora tale implicito impegno non venga osservato il proprietario venendo di fatto meno ad un compromesso di vendita proposto all'inizio e revisionabile per legge, deve conseguentemente, come avviene per tutte le promesse di vendita violate da una delle parti,

essere chiamato al pagamento di una penale a favore della controparte, penale che l'articolo 4 fissa nel 30 per cento del prezzo congruo.

In ogni caso il contadino che, con raggiri o ricatti, fosse stato indotto a pagare in qualsiasi modo una somma superiore al prezzo congruo deve avere il diritto alla restituzione dell'eccedenza.

L'articolo 5 infine prevede una speciale procedura di favore per i coltivatori insediati che abbiano migliorato e intendono migliorare profondamente il fondo coltivato, secondo formale riconoscimento dell'Ispettorato dell'agricoltura. Questi coltivatori, possono richiedere al proprietario che esso venda loro la terra utilizzando le norme della legge n. 590 del 1965. Ove il proprietario non intenda accedere a tale richiesta del coltivatore insediato, il potere pubblico, in considerazione del preminente interesse della collettività nazionale

alla trasformazione ed ai miglioramenti agrari, dispone l'esproprio del terreno richiesto.

Tale espropriazione avverrà a norma dell'articolo 42 della legge 215 sulla bonifica che prevede appunto trasferimenti forzosi di fondi al fine di garantire la esecuzione di miglioramenti e trasformazioni.

Onorevoli colleghi, le norme da noi proposte, ove accolte dal Parlamento, serviranno a rendere la legge n. 590 del 1965 efficiente al fine per il quale il governo e maggioranza dichiarano di averla voluta, lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Sarà questa una buona occasione perché i partiti democratici, adempiendo ai loro impegni, uniscano in Parlamento le loro forze per favorire una democratica strutturazione aziendale nelle campagne e, con essa, uno stabile e reale progresso della nostra agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti, gli affittuari ed enfiteuti coltivatori possono fruire delle provvidenze della legge 26 maggio 1965, n. 590 per l'acquisto dei terreni da essi coltivati, anche nel caso che tali terreni non abbiano le caratteristiche previste dal 1° comma dell'articolo 1 della legge citata.

ART. 2.

I mutui di cui al 1° comma dell'articolo 1, il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 nonché delle altre provvidenze della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono altresì concessi a cooperative regolarmente costituite da coloni, mezzadri, fittavoli, coltivatori, manuali coltivatori della terra per l'acquisto in proprietà di fondi rustici da condurre sia in forma singola che associata, sempreché — avuto riguardo alla situazione ambientale ed alla forza lavorativa dei nuclei familiari dei soci non inferiore ad una metà di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione dei fondi e a questa effettivamente adibita — siano riconosciuti idonei alla costituzione di imprese agrarie efficienti sia sotto il profilo tecnico che economico.

ART. 3.

Le commissioni tecniche provinciali istituite con legge 12 giugno 1962, n. 567, integrate

con due rappresentanti dei concessionari coltivatori, sulla base dei canoni dell'equo affitto determinano annualmente per le diverse zone agrarie e per le singole qualità dei terreni i limiti massimi e minimi entro i quali il prezzo dovrà essere ritenuto congruo.

Il giudizio di congruità previsto dall'articolo 3 della legge 26 maggio 1965, n. 590, viene formulato entro i suindicati limiti tenendo conto degli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi.

ART. 4.

Il rilascio del nulla osta e la fissazione del prezzo congruo da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura a norma dell'articolo 3 del 26 maggio 1965 n. 590 determinano le condizioni della vendita del terreno.

Nel caso che non intenda vendere alle condizioni predette, il proprietario è tenuto a pagare al richiedente una penale pari al 30 per cento del prezzo congruo stabilito.

In ogni caso, entro due anni dalla stipulazione dell'eventuale contratto definitivo di compravendita, l'acquirente che abbia fruito dei benefici della presente legge, potrà ripetere dal venditore tutto quanto abbia corrisposto in eccedenza al prezzo dichiarato congruo a norma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1965 n. 590.

ART. 5.

L'affittuario coltivatore, il mezzadro, il colono, la cooperativa che abbia eseguito o che intenda eseguire sul fondo coltivato opere di trasformazione o di sostanziale miglioramento approvate dall'Ispettorato agrario provinciale può, in qualsiasi momento, rivolgere al proprietario richiesta di acquistare il fondo fruendo delle provvidenze della legge 26 maggio 1965 n. 590.

Nel caso che, entro 30 giorni, il proprietario non comunichi l'accettazione della richiesta o richieda un prezzo unitario superiore a quello indicato dalla Commissione provinciale istituita a norma dell'articolo 4 della legge citata, su istanza documentata dell'interessato, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Ente di sviluppo agricolo, disporrà l'espropriazione del fondo a favore del richiedente fissando l'indennità di espropriazione con i criteri di cui al comma secondo dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e detraendo da questa indennità l'importo delle opere di miglioramento e di trasformazione eventualmente eseguite dal richiedente stesso.